

**Iniziativa parlamentare CdG.
Legge federale sull'organizzazione giudiziaria:
aumento del numero dei giudici federali**

**Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
del 24 maggio 1994**

Parere del Consiglio federale

del 24 agosto 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Conformemente all'articolo 21^{quater} capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11) vi trasmettiamo il nostro parere sul rapporto e le proposte della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, del 24 maggio 1994, in cui si chiede l'aumento del numero dei giudici federali (FF 1994 III 1116).

1 Situazione iniziale

Nel rapporto del 21 febbraio 1994 sulla sua gestione nel 1993, il Tribunale federale ha posto l'accento sull'aumento persistente del lavoro e sul rischio, al quale è così esposto, di non potere più espletare convenientemente il mandato costituzionale di corte suprema. Ne ha concluso che sono necessarie misure urgenti, senza attendere la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

Dopo avere esaminato tali questioni con i presidenti delle corti, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CDG-CS) è giunta a sua volta alla conclusione che le possibilità di miglioramento offerte dalle misure prese finora sono praticamente esaurite e che s'impone quindi l'introduzione immediata di nuove misure atte a sgravare l'alta Corte.

Con lettera del 25 maggio 1994, la CDG-CS ci ha trasmesso un rapporto e proposte a sostegno dell'iniziativa volta all'aumento, fino a un massimo di 36, del numero dei giudici ordinari del Tribunale federale e alla creazione obbligatoria, vincolata a tale aumento, di una terza corte di diritto pubblico (modificazione degli art. 1 e 12 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria; OG, RS 173.110), nonché alla riduzione da 30 a 15 del numero dei giudici supplenti (abrogazione del decreto federale del 23 marzo 1984 concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale; RS 173.110.1).

Invitati dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia a esprimersi in merito a tale iniziativa parlamentare, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni hanno preso posizione e formulato diverse proposte con scritti del 23 e 24 giugno 1994.

Il Tribunale federale resta opposto all'aumento del numero dei giudici in quanto soluzione permanente. Tuttavia, nella seduta plenaria del 30 maggio 1994, è stato necessario il voto del presidente per determinare la maggioranza dei pareri nel senso del rifiuto di un tale aumento in quanto misura d'alleviamento urgente e limitata nel tempo. Il Tribunale federale sottolinea però la necessità di misure immediate. Al numero esorbitante di pratiche riportate s'aggiunge un sovraccarico momentaneo e congiunturale della II Corte di diritto pubblico. I mezzi di cui dispone attualmente non permettono al Tribunale federale di superare questo ritardo né di attendere la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

Meno direttamente coinvolto dall'iniziativa, il Tribunale federale delle assicurazioni non chiede misure urgenti. A titolo preventivo e a medio termine, esso propone però, con alcune altre misure, d'iscrivere nell'articolo 123 OG la possibilità di portare da 9 a 11 il numero dei giudici e dei supplenti.

2 Parere del Consiglio federale

21 Valutazione della situazione

Prendiamo atto del parere espresso sia dalla CDG-CS sia dal Tribunale federale secondo cui lo stato attuale del sovraccarico gravante il Tribunale federale non permette di attendere la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale e che si impongono quindi misure immediate. Ammettiamo d'altronde che se diverse misure entrate in vigore il 15 febbraio 1992 hanno avuto effetti positivi, esse non hanno o non hanno ancora corrisposto a tutte le speranze in loro riposte, di modo che le condizioni nelle quali deve lavorare la Corte suprema permangono preoccupanti. Il numero delle nuove pratiche registrate continua ad aumentare regolarmente. I dati recenti indicano una crescita di quasi il 9 per cento durante il primo trimestre del 1994. In effetti tale numero è passato da 1230 a 1337 (+ 107) per rapporto al 1993 e quello dei casi liquidati da 1229 a 1383 (+ 154).

La valutazione del carico di lavoro di una corte suprema è però operazione delicata e d'altro canto non è facile fissare quantitativamente la soglia al di là della quale il carico è eccessivo. In questa materia il Consiglio federale avanza la propria valutazione soltanto con un certo riserbo. In questa circostanza, però, certe indicazioni ricevute da Losanna e alcuni altri elementi ci inducono a considerare per certi aspetti un po' troppo pessimista la diagnosi fatta nel rapporto della Commissione della gestione.

Un esame attento delle statistiche del Tribunale federale indica che, se l'aggravio è certo rilevante, il ritardo rivelato dal numero delle pratiche riportate - che costituisce l'indicatore più attendibile - si è accresciuto soltanto di poco questi ultimi anni e che il numero dei casi trattati non è mai stato alto quanto nel 1993 (5001 per 4810 nel 1992, 4366 nel 1991, 4252 nel 1990 e 3987 nel 1989). Durante il primo semestre del 1994, il numero dei casi liquidati (1383) ha superato quello dei casi introdotti (1337), marcando, per rapporto al 1993, un aumento (+ 154) superiore a quello dei casi sopraggiunti (+ 107).

Secondo le indicazioni del Tribunale federale, sul totale di 2352 riporti alla fine del 1993, soltanto 500-550 casi accusano un ritardo effettivo: gli altri devono essere considerati riporti legati allo svolgimento normale delle procedure. D'altro canto, da 400 a 450 (vale a dire all'incirca l'80%) di tali ritardi vanno ascritti alla II Corte di diritto pubblico. Occorre sottolineare a questo proposito che sono stati la situazione di tale Corte e il grido d'allarme lanciato dal suo presidente a incitare la CDG-CS a depositare l'iniziativa. Il ritardo particolare di questa Corte sarebbe, in parte rilevante, ereditato dagli anni scorsi e dovuto a circostanze passeggere, d'ordine congiunturale. Il significato di una tale precisazione non dovrebbe essere sottovalutato nel momento in cui si tratta di decidere in merito a misure d'urgenza.

D'altro canto, non giungiamo fino a dire, come fa la CDG-CS, che «tutte le misure adottate finora (...) erano destinate allo scacco» e che «l'evoluzione della situazione (...) obbliga a dire che tale speranza [vale a dire la speranza riposta nelle innovazioni del 1991] era vana». Nelle loro lettere, i due Tribunali sottolineano al contrario i meriti di tali misure che, a Losanna, hanno permesso di contenere la crescita del numero delle pratiche pendenti e, a Lucerna, «permettono al tribunale di far fronte al carico di lavoro». Si aggiunga che queste misure non hanno ancora prodotto tutti i loro effetti. Si tratta in primo luogo delle giurisdizioni amministrative di ultima istanza cantonale (art. 98a OG), per l'istituzione delle quali i Cantoni dispongono di un termine fino al 1997 (n. 1 delle disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1991; RU 1992 299). Lo stesso dicasi a proposito delle nuove commissioni federali di ricorso e d'arbitrato (art. 71a segg. PA) che hanno avviato i lavori soltanto all'inizio di quest'anno. Da tali istanze intermedie si attende che abbiano ad alleviare il Tribunale federale in ragione dell'effetto filtrante e ad accertare definitivamente i fatti (art. 105 cpv. 2 OG), permettendo così alla giurisdizione suprema di concentrarsi sulla sua missione originaria che è quella di pronunciare il diritto (cfr. FF 1991 II 426). Analoghe considerazioni valgono a proposito della limitazione importante apportata al campo d'applicazione dell'azione di diritto amministrativo che è stata sostituita in ampia misura dalla decisione amministrativa (art. 116, 117 lett. c, 118 e 130 OG). Gli effetti di queste due ultime modificazioni non potranno essere oggetto di una valutazione statistica pertinente prima di due anni almeno.

22 Valutazione delle misure proposte

Tenuto conto di quanto precede, valuteremo le proposte alla luce delle considerazioni seguenti:

- Il sovraccarico che colpisce tendenzialmente il Tribunale federale nel suo complesso e quello particolare e congiunturale che grava in modo speciale una delle sue corti devono essere oggetto di una valutazione differenziata.
- Occorre esaminare se il ritardo accumulato in questa corte possa essere colmato con misure specifiche.
- Certamente preoccupante, il sovraccarico che grava sul Tribunale federale complessivamente permane però entro i limiti di quanto è sopportabile e af-

frontabile, considerato che non si tratta, nel momento attuale, di mirare all'attuazione di una situazione d'equilibrio ideale. D'altronde le statistiche recenti e gli effetti ancora attesi di certe misure permettono di pensare che la situazione dovrebbe se non migliorare, almeno non peggiorare eccessivamente nel corso dei prossimi anni.

- Per noi, l'obiettivo prioritario resta la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Auspicheremmo inoltre che ci si attenga alla linea fissata dopo l'ultima revisione parziale dell'OG, concentrando tutte le forze su questo solo progetto, evitando qualsiasi riforma intermedia che potrebbe ritardarlo, comprometterne la coerenza o pregiudicare le riforme più fondamentali che in tale ambito saranno proposte.
- Così detto, misure immediate dovrebbero essere decise soltanto se risultassero manifestamente indispensabili e non contraddicessero tali obiettivi, pur garantendo una buona amministrazione della giustizia.

221 Misure proposte dal TF e dal TFA

Come nel 1993, a proposito del postulato della Commissione della gestione volto a sostituire i giudici supplenti con giudici ordinari supplementari, il Tribunale federale, pur diviso, si dichiara tuttora contrario a un aumento immediato e temporaneo del numero dei giudici ordinari. Nella lettera del 23 giugno 1994, esso propone diverse altre misure tendenti soprattutto a sgravare l'istanza.

Tali misure concernono la generalizzazione delle istanze intermedie, l'aumento dei valori litigiosi e la loro estensione ad altri settori nonché l'istituzione di avvocati accreditati.

221.1 Rigetto delle misure che implicano una revisione parziale dell'OG

Nel suo rapporto, la Commissione della gestione respinge tutte queste misure per motivi convincenti che possiamo sottoscrivere. In effetti, queste misure si urtano segnatamente contro le obiezioni seguenti, indipendentemente dai meriti intrinseci:

- Proposte isolatamente, vale a dire fuori del contesto di una revisione totale, tali modificazioni solleverebbero una forte opposizione politica e un rischio serio di referendum (cfr. FF 1991 II 418 seg. e 423 seg.). A proposito dei valori litigiosi, questo rischio non sarebbe del tutto allontanato prevedendo un'eccezione a favore del contratto di locazione e del contratto di lavoro; se del caso, la delimitazione di tali settori d'eccezione non è del tutto facile e può offrire il fianco a contestazioni. Quanto a un'estensione dei valori litigiosi a certi settori del diritto pubblico, i primi studi fatti rivelano che questi settori e quindi gli effetti di una tale estensione sarebbero necessariamente ristretti. In realtà risulta oggi evidente che un aumento dei valori litigiosi, fosse anche limitato a una semplice indicizzazione, potrà essere concepito e pro-

posto soltanto come elemento di un tutto coerente, comprendente altre misure complementari o di compensazione (sviluppo delle istanze intermedie, unificazione delle vie legali, procedura d'ammissione che renda possibile il ricorso indipendentemente dal valore litigioso, ecc.).

- Motivi analoghi s'oppongono all'istituzione immediata di avvocati accreditati.
- Quanto a una generalizzazione immediata delle istanze di ricorso, si osserva da un canto che sarebbe concepibile soltanto per il contenzioso amministrativo federale e, d'altro canto, che la messa in opera delle commissioni di ricorso istituite con la revisione del 1991 non è avvenuta senza difficoltà o contestazioni. Si ricorda inoltre che le nuove commissioni federali di ricorso sono in funzione soltanto da poco tempo e che gli effetti sgravanti attendibili sono ancora da valutare.
- Tutte queste misure implicherebbero una revisione parziale anticipata dell'OG, fatto che sarebbe contrario all'opzione presa di concentrare ormai le forze sulla revisione totale dell'OG. Una siffatta revisione parziale richiederebbe che venissero riconosciute risorse personali suppletive presso l'Ufficio federale di giustizia, salvo poi a ritardare il progetto di revisione totale. E questo a maggior ragione in quanto, succedendo a brevi intervalli a precedenti revisioni parziali, essa non potrebbe che aggravare quanto, secondo il parere generale, è già un effetto negativo di quest'ultime, nuocendo alla semplicità e alla chiarezza della legge.

Queste misure pregiudicherebbero inoltre in misura rilevante la revisione totale, in quanto interessano concezioni fondamentali di tale revisione, sulle quali vertono presentemente le riflessioni della commissione peritale.

Pur di portata più limitata, le poche misure di sgravio proposte dal Tribunale federale delle assicurazioni rientrano tutte nella revisione totale dell'OG e si scontrano quindi alle stesse obiezioni. Queste considerazioni sono indipendenti, è certo, dalla domanda d'accelerare la procedura in vista dell'aggrandimento dei locali. Pur con la piena comprensione della posizione di questo Tribunale che afferma di potere per il momento far fronte al carico di lavoro, ma che intende prevedere misure in tempo utile, auspichiamo che si rinunci per il momento a modificazioni legislative parziali e che il Tribunale federale delle assicurazioni possa continuare ad assumere con i mezzi attuali i compiti devolutigli.

Per tutte queste ragioni, riteniamo, come la Commissione della gestione, che *non convenga, per il momento, prendere in considerazione le proposte di modificazione legislative presentate dai due Tribunali federali*. Queste potranno per contro essere esaminate con il maggiore profitto possibile dalla commissione peritale incaricata della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Occorre del resto ricordare a questo proposito che tale commissione presenterà, entro la fine dell'anno, un rapporto intermedio che esporrà le grandi linee del progetto e formulerà proposte quanto alle opzioni di base da sviluppare in seguito.

221.2 Accettazione di un aumento dell'effettivo del corpo intermedio

Come unica misura volta a migliorare l'efficienza, il Tribunale federale propone un aumento dell'effettivo del corpo intermedio. Dopo avervi in precedenza rinunciato in considerazione della situazione finanziaria della Confederazione, il Tribunale federale la esige oggi in quanto misura transitoria indispensabile per colmare il ritardo attuale. Questa rivendicazione può essere compresa in relazione soprattutto alla necessità di riassorbire il ritardo, particolare, accumulato in seno alla II Corte di diritto pubblico. In questo senso si può concepire la nomina, per un periodo limitato, di collaboratori giuridici supplementari. Si tratta di una misura semplice, decisa per via di preventivo, facilmente reversibile e quindi non pregiudizievole per la revisione totale dell'OG. Il rischio di una «giurisprudenza di cancellieri» esiste senza dubbio, ma non deve essere sopravvalutato, soprattutto se si tratta di un aumento temporaneo. Riteniamo quindi che la richiesta vada accolta favorevolmente.

Gli *effetti finanziari* di questa misura, relativamente semplici da stimare, saranno sicuramente funzione del numero di posti supplementari accordati. Occorre partire dall'idea che questi posti saranno riservati a giuristi che, avuta una formazione completa, hanno raccolto anche una certa esperienza professionale, il che significa collocazione nelle classi di stipendio 24-26. Secondo le tabelle per il 1994 dell'Ufficio federale del personale, lo stipendio annuale lordo si situa, per queste classi, entro un ventaglio di franchi 120 000 a franchi 132 000. Ove si consideri il costo totale, posto di lavoro compreso, occorre contare da franchi 159 000 a franchi 191 300 per posto.

222 Misure proposte dall'iniziativa parlamentare

A sostegno dell'iniziativa, la CDG-CS fa valere che, dovendosi escludere le proposte del Tribunale federale, restano concepibili unicamente misure in materia di personale.

Se approviamo l'idea di un aumento del numero dei posti di collaboratori giuristi, riteniamo per contro, dopo matura riflessione, che vi sarebbero più inconvenienti che vantaggi ad adottare le misure proposte dall'iniziativa parlamentare.

222.1 Aumento del numero dei giudici e creazione di una terza corte di diritto pubblico

È evidente che ogni posto suppletivo di giudice ordinario, accompagnato dai nuovi posti corrispondenti di collaboratori giuridici, permette di aumentare l'efficienza della Corte suprema. Il Tribunale federale, però, vi si oppone per motivi non irrilevanti: un tale aumento sarebbe all'origine di problemi strutturali e non sarebbe certo facile in seguito ridurre nuovamente tale numero.

Nel senso di queste obiezioni, ricordiamo che la nozione, spesso controversa, di «prestigio» non ricopre soltanto la notorietà e la reputazione giuridica di ogni giudice (nonostante tali quantità non siano irrilevanti), ma anche la necessaria autorità della giurisprudenza di una corte suprema, che ricopre gli aspetti per un verso di coordinazione e coerenza dell'attività dell'autorità giurisdizionale e di qualità di reclutamento dei giudici. Segnatamente è per considerazioni di questo genere che si era ammesso, in occasione della revisione del 1991, che la legge non dovesse più prevedere il numero dei giudici secondo un ventaglio (che era allora di 26 a 30) ma che «esattamente come quello dei consiglieri federali e dei membri dell'Assemblea federale, in avvenire (tale numero) non dovrà più essere modificato» (FF 1991 II 463). Occorre quindi constatare che l'iniziativa della CDG-CS contraddice a questa norma, in quanto propone un ritorno all'antico sistema del numero massimo e non fisso.

D'altro canto è un fatto risultante dall'esperienza comune che la possibilità offerta di aumentare progressivamente il numero dei giudici rischierebbe di costituire una soluzione di minore impegno, alla quale si potrebbe essere tentati di ricorrere prima di ricercare altri rimedi. Le statistiche rivelano, dal 1988 in poi, una progressione costante del numero delle pratiche registrate, in ragione di almeno cento cause in più da un anno all'altro. Il semplice compenso di tale crescita con l'aumento del numero dei giudici ordinari implicherebbe l'obbligo d'aggiungere, ogni anno, un'unità almeno all'effettivo dei giudici; in questo modo, gli effetti dell'aumento proposto di sei giudici supplementari sarebbero esauriti - nel migliore dei casi e senza neppure prevedere un riassorbimento del ritardo attuale - già al termine di quattro o cinque anni. Come dire che una siffatta politica sarebbe illusoria e irrealista. Per questo motivo ribadiamo nel presente contesto il fermo convincimento che dev'essere riconosciuta priorità a una riforma in profondità dell'organizzazione giudiziaria, unica in grado di assicurare durevolmente un funzionamento soddisfacente della nostra Corte suprema.

Tribunale federale e Commissione della gestione divergono di parere sulla questione se un aumento del numero dei giudici possa pregiudicare la revisione totale dell'OG. Anche se una valutazione è difficile, è però probabile che l'aumento del numero dei giudici sarebbe, fra le misure proposte, quella che pregiudicherebbe meno la futura organizzazione giudiziaria. Tuttavia è senza dubbio vero che una tale misura non sarebbe facilmente reversibile. Essa accrescerebbe soprattutto e considerevolmente la difficoltà a fare ammettere in seguito, segnatamente in caso di votazione popolare, misure strutturali volte a canalizzare più strettamente l'accesso al Tribunale federale; essa potrebbe quindi compromettere le opportunità di certe riforme da proporre nell'ambito della revisione totale dell'OG. È in effetti risaputo, in particolare dopo la votazione del 1° aprile 1990 (FF 1990 II 774), che il popolo svizzero non è disposto ad accettare senz'altro limitazioni d'accesso al Tribunale federale. Lo sarà soltanto in presenza di un progetto coerente ed equilibrato che gli dia l'assicurazione che tali limitazioni e un'eventuale riduzione degli effettivi del Tribunale federale non avverranno a detrimento di una buona protezione giuridica dei cittadini. Questo convincimento rischia d'essere d'attuazione sempre più difficile se i mezzi e segnatamente il numero dei giudici messi a disposizione dei Tribunali federali sa-

ranno stati sensibilmente aumentati, in contraddizione fondamentale con gli obiettivi perseguiti dalla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria.

L'effetto pregiudiziale di un aumento del numero dei giudici sarebbe senz'altro rafforzato dalla creazione congiunta di una corte supplementare di diritto pubblico.

In effetti l'istituzione di una corte supplementare avrebbe conseguenze sensibili sull'organizzazione del Tribunale federale. Oltre a una nuova attribuzione di diversi giudici, essa implicherebbe una nuova ripartizione delle pratiche tra le corti. La ripartizione attuale, in vigore dal novembre del 1992, è il risultato di un equilibrio delicato, fondato sulle esperienze di più anni, che sembra dare soddisfazione. Occorre rilevare che la difficoltà sarebbe inoltre accresciuta in ragione del fatto che le corti diverse da quelle di diritto pubblico trattano pure un numero non irrilevante di ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico. Questo richiamo permette d'altro canto di suggerire che *una ricomposizione delle corti in funzione delle vie legali non costituisce necessariamente la soluzione più adeguata*. La nuova corte dovrebbe inoltre disporre di una propria cancelleria dotata di tutte le risorse necessarie: personale («registratori», segretarie), materiale e locali. Poiché ogni corte ha un presidente, tale fatto causerebbe inoltre un certo deficit quanto all'aumento scontato del numero di pratiche trattate, visto che un giudice dovrebbe comunque in ampia misura essere impiegato per compiti presidenziali. Sono considerazioni che militano a favore del mantenimento, per l'istante, della semplice facoltà prevista dall'articolo 12 capoverso 1 lettera a OG, il Tribunale federale essendo meglio in grado di valutare l'opportunità d'istituire una sezione supplementare.

Tutte queste obiezioni risultano sufficientemente importanti, agli occhi del Consiglio federale, per fare ostacolo alla proposta della CDG-CS d'aumentare il numero dei giudici ordinari del Tribunale federale e d'istituire obbligatoriamente una terza corte di diritto pubblico. Esso invita quindi le Camere federali a non accettare tali misure, almeno non immediatamente.

222.2 Riduzione dell'effettivo dei giudici supplenti

Nell'iniziativa parlamentare, questa misura è proposta soltanto come corrispettivo di un aumento del numero dei giudici ordinari. Essa diverrà quindi senza oggetto ove la stessa fosse rifiutata.

Questa proposta incontra l'opposizione unanime dei due Tribunali federali. Il Tribunale federale rileva a giusto titolo che la sua attuazione ridurrebbe sensibilmente il beneficio atteso da un aumento del numero dei giudici ordinari. Esso contesta d'altro canto le cifre e i calcoli della Commissione della gestione: quasi la metà delle nuove pratiche essendo trattate direttamente dai presidenti di sezione e dai loro collaboratori, ogni giudice redige in media non 150, ma all'incirca 77,5 rapporti ogni anno, espletando inoltre altri compiti gravosi. Occorrerebbero quindi non due, ma ben quattro giudici ordinari supplementari per compensare la perdita di quindici giudici supplenti e dei 300 rapporti circa che essi stendono ogni anno. Si rileva d'altro canto che l'idea di un aumento per fasi del numero dei giudici ordinari sarebbe illusoria e che occorrerebbe in

realtà nominare immediatamente sei giudici supplementari per ottenere un miglioramento dell'efficienza. *Del resto una riduzione dell'effettivo dei giudici supplenti potrebbe risultare infausta nel momento in cui si tratta di lottare contro il sovraccarico del tribunale.* Nel suo rapporto, la CDG-CS ammette che si potrebbe ottenere dai trenta giudici supplenti che abbiano a trattare insieme da 100 a 150 pratiche in più ogni anno, al prezzo magari di non rielezione, alla fine del 1996, dei meno disponibili fra loro. Esiste quindi a questo proposito un certo margine di manovra, di cui sarebbe inopportuno privarsi nelle circostanze attuali. L'idea di ridurre il numero dei giudici supplenti s'ispira d'altronde ad altre considerazioni relative soprattutto all'organizzazione del lavoro e alla coerenza della giurisprudenza. Si tratta a questo proposito di preoccupazioni tipiche di cui occorre tenere conto nell'ambito della revisione totale dell'OG. Ci atteniamo quindi per il momento alla posizione da noi espressa a questo proposito nel messaggio del 18 marzo 1991 (FF 1991 II 450 seg. e 463) e invitiamo le Camere federali a non adottare questa misura.

Nel caso in cui le Camere potessero sottoscrivere questo parere, quest'ultimo farebbe da risposta al postulato precitato, con il quale la CDG-CS chiedeva che si esaminasse «se lo statuto provvisorio dei 30 giudici supplenti del Tribunale federale potesse essere revocato aumentando il numero dei giudici ordinari, ancora prima della revisione totale della legge federale dell'organizzazione giudiziaria». In questa ipotesi, proponiamo di togliere *di ruolo il postulato P 93.3242 - Giudici supplenti.*

3 Conclusioni e proposte

Il Tribunale federale è gravato da un sovraccarico di lavoro dovuto a fattori in parte strutturali e in parte, per quanto concerne più particolarmente una delle corti, congiunturali. È quindi un obbligo indiscutibile mettere a sua disposizione i mezzi necessari affinché sia in grado di trattare le cause entro un termine ragionevole, pur adempiendo tutti gli altri compiti che gli incombono (applicazione uniforme del diritto e sviluppo della giurisprudenza).

Coscienti di questi problemi e desiderosi di dargli una soluzione durevole, abbiamo avviato la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. La prosecuzione e il successo di quest'obiettivo prioritario non dovrebbero, nella misura del possibile, essere intralciati da altri progetti di revisione parziale, del resto già sufficientemente numerosi nel corso degli ultimi anni.

Pur tenuto conto delle osservazioni del Tribunale federale, queste considerazioni ci inducono a esaminare in uno spirito particolarmente critico sia l'analisi che la CDG-CS fa della situazione attuale del Tribunale federale, sia le misure d'urgenza che essa propone nell'iniziativa. È noto per esperienza che è molto difficile fare una valutazione corretta del sovraccarico del tribunale e stabilire se, come e quando occorra rimediare. A proposito di tali questioni di valutazione, non condividiamo il parere della CDG-CS. Teniamo tuttavia a esprimerle viva riconoscenza per essersi preoccupata, a giusto titolo, di questa problematica e d'averne ricercato soluzioni.

Pur preoccupante, la situazione del Tribunale federale non è però catastrofica al punto da imporre misure legislative immediate, senza poter attendere ancora alcuni anni, se possibile fino all'entrata in vigore della nuova organizzazione giudiziaria federale. Non ignoriamo che una siffatta previsione è eminentemente aleatoria. Per tale ragione, se *proponiamo oggi di non accettare le proposte della CDG-CS, ci riserviamo però di riesaminare la questione e segnatamente l'opportunità di aumentare il numero dei giudici, entro due anni circa.* Questo periodo di tempo dovrebbe permettere di fondarsi su una migliore valutazione delle misure introdotte con la revisione dell'OG del 1991.

Per contro risulta necessario adottare misure immediate allo scopo di riassorbire il ritardo, particolare e congiunturale, che accusa la II Corte di diritto pubblico. Raccomandiamo quindi alle Camere federali di accettare, a tempo debito e per via di preventivo, i posti supplementari di collaboratori giuridici che ci saranno chiesti. È vero che né questa misura, né quella del ricorso accresciuto ai giudici supplenti costituiscono soluzioni ideali. Esse hanno però il merito di essere semplici ed efficaci, pur non pregiudicando il progetto di revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

Vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:

1993 P 93.3242 Giudici supplenti (S 7.6.93, Commissione della gestione del Consiglio degli Stati)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 1994

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Iniziativa parlamentare CdG. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria: aumento del numero dei giudici federali Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 24 maggio 1994 Parere del Consiglio federale del 24 agosto 19...

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1994 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 5 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 47 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | 94.412 |
| Numéro d'affaire | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 22.11.1994 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 362-371 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 117 985 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.